


Publicato il 23/01/2023

N.00288 2023 REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2022, proposto dal signor [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1611/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Raffaello Sestini e preso atto delle difese delle parti come da verbale;

Considerato che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, pur in presenza di un adeguato requisito di reddito e pur senza che risultassero altri profili ostativi, è stato erroneamente motivato da una valutazione di irreperibilità non supportata da idonei accertamenti;

Considerato altresì che la ditta individuale di muratura intestata all'interessato non necessita come invece ritenuto, in relazione alle sue dimensioni ed al tipo di attività, di una sede adeguata diversa dalla residenza debitamente dichiarata dal medesimo titolare;

Rilevata pertanto la sussistenza del necessario *fumus boni juris*, oltre che del danno grave ed irreparabile che con ogni evidenza deriverebbe dall'esecuzione dell'impugnato diniego;

Ritenuto, alla stregua delle pregresse considerazioni, di dover accogliere la domanda cautelare ai fini della sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza e del provvedimento di diniego e per il conseguente tempestivo riesame della domanda da parte dell'Amministrazione nei sensi di cui alla presente motivazione;

Valutata la sussistenza di motivate ragioni per compensare fra le parti le spese del doppio grado della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: [REDACTED]) ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

